



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale n. 19

Roma, 25 LUG. 2013

IL MINISTRO

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) e in particolare l'art. 18, comma 1, che detta norme per il contenimento della spesa e la maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure e prevede l'istituzione di commissioni di carattere tecnico per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio";

VISTO l'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, concernente "Norme in materia di scuole non statali";

VISTI i DD. MM. 29 novembre 2007 nn. 263 e 267 e il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, recanti i Regolamenti di attuazione del citato articolo 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

VISTO il D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

VISTO il D.M. n. 28 del 12 aprile 2012, con il quale era stato costituito un Gruppo di lavoro presso la Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica, con compiti di consulenza, proposta e supporto tecnico, scientifico e metodologico dell'area della parità scolastica;

RITENUTO opportuno continuare ad avvalersi di un supporto tecnico di consulenza nel settore delle scuole paritarie;

RITENUTO di ricostituire il Gruppo di lavoro in questione;

D E C R E T A

Art. 1

E' costituito un Gruppo di lavoro con compiti di consulenza, proposta e supporto tecnico, scientifico e metodologico all'area della parità scolastica.

Art. 2

Il Gruppo di lavoro è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato con delega sul sistema delle scuole paritarie, ed è così composto:

In rappresentanza dell'Amministrazione:

- Il Capo di Gabinetto o un suo delegato,
- il Capo del dipartimento per l'istruzione;
- il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica;

In rappresentanza delle Federazioni e Associazioni maggiormente rappresentative dei gestori e delle scuole paritarie:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- il presidente dell'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica;
- il presidente della FIDAE - Federazione di Istituti di Attività Educative;
- il presidente della FISM – Federazione Italiana di Scuole Materne;
- il presidente della FOE - Federazione Opere Educative;
- il presidente dell'Opera Nazionale Montessori;
- il presidente dell'ANINSEI - Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione;

In rappresentanza delle Associazioni maggiormente rappresentative della Comunità educante:

- il presidente dell' AGESC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche;
- il presidente del MSC - Movimento Studenti Cattolici;
- il presidente della F.A.E.S - Associazione Famiglia E Scuola.

Alla riunione potranno partecipare esperti esterni chiamati ad intervenire in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nel numero massimo di due per ogni incontro.

Art.3

In caso di impedimento i presidenti possono delegare un rappresentante il cui nominativo deve essere comunicato preventivamente alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica,

Art. 4

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Gruppo di lavoro, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove spettanti, che gravano sul capitolo di bilancio n. 1396/3 di questo Ministero per i rappresentanti dell'Amministrazione, e sul Cap. 1396/10 per gli estranei all'amministrazione stessa.

Gli estranei all'Amministrazione sono equiparati alla qualifica di dirigente generale di I fascia.

Art. 5

La gestione del gruppo e l'attività di segreteria tecnica è svolta dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica.

Art. 6

Il Gruppo di lavoro rimane in funzione fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati e, comunque, non oltre tre anni, ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Roma, 25 LUG. 2013

IL MINISTRO
Maria Chiara Carrozza